

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (***(munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast)***), spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,

ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la
distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli
protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella
dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento
della spesa
ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del **decreto**
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della **legge** 24 dicembre 2007, n.
244, e di
cui all'articolo 34 della **legge** 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione
ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al **decreto** del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono
stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di
fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa
di cui al
comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
200 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.

[< articolo precedente](#)

[articolo successivo >](#)